

## ***Mozione di modifica del regolamento del CNPC:***

### ***Articolo 4***

#### ***Comma 1***

L'ufficio di Coordinamento nazionale è organo esecutivo che ha lo scopo di attuare le istanze proposte da i Coordinamenti regionali e il CNPC

#### ***Comma 3***

L'elezione o la riconferma dei rappresentanti dei Coordinamenti Regionali dovrà avvenire, secondo quanto disposto dai rispettivi Regolamenti, entro il 30 novembre di ogni anno.

#### ***Comma 4***

I componenti dell'Ufficio sono portavoce delle istanze emerse durante il CNPC; si impegnano a riunire i rispettivi coordinamenti regionali prima di ogni convocazione dell'ufficio di coordinamento, nonché a condividere ogni proposta con i presidenti delle consulte della propria regione, e raccogliere i pareri e le istanze di quest'ultimi per darne rappresentanza in ufficio di coordinamento.

#### ***Comma 5***

L'ufficio di coordinamento, avente qualità esecutiva, può assumere decisioni o approvare proposte precedentemente trattate nel CNPC, nei coordinamenti regionali e nelle votazioni on-line.

#### ***Comma 6***

L'ufficio di coordinamento è convocato dall'ufficio III, d'ufficio o su richiesta di un quarto dei suoi componenti, e si riunisce di norma dopo ogni seduta del CNPC. Inoltre l'ufficio può essere convocato il giorno prima dell'inizio dei lavori del CNPC al fine di tracciarne le linee guida.

### ***Articolo 5***

#### ***Comma 1***

Le commissioni sono composte da almeno un decimo dei membri presenti alla plenaria.

#### ***Comma 5***

L'Ufficio di Coordinamento di concerto con l'Ufficio III, elabora proposte circa la costituzione o la riconferma delle Commissioni e delle rispettive competenze, tematiche ed obiettivi. Tali proposte sono rese note ai consiglieri contestualmente alla convocazione della prima plenaria.

#### ***Comma 6***

Nel corso della prima sessione plenaria del Consiglio possono essere proposte ulteriori Commissioni, purché rispettino il numero minimo di consiglieri previsto al comma 2. Il consiglio, preso atto di tutte le proposte pervenute, delibera con votazione palese la costituzione delle Commissioni. (solo sbagliato a scrivere)

#### ***Comma 7***

Ogni Commissione autoregolamenta lo svolgimento dei propri lavori, ed elegge al proprio interno un Coordinatore e un segretario.

## ***Articolo 6***

### ***Comma 5 sottopunto 3***

-controlla alle operazioni di voto, secondo le modalità indicate all'art. 10 (votazione).

### ***Comma 7***

I moderatori del CNPC non sono componenti di nessuna commissione, ma al tempo stesso coadiuvano e collaborano con tutte le commissioni.

## ***Articolo 6 bis***

### ***Comma 1***

Il Segretario è eletto mediante elezione a scrutinio segreto tra tutti i consiglieri nel corso della prima sessione plenaria del primo incontro del CNPC. Dura in carica per un solo anno scolastico. Per le elezioni del Segretario è valido quanto disposto al comma 2 dell'articolo 6 riguardo alle elezioni dei Moderatori. Il ruolo di vice-segretario è svolto dal primo dei non eletti.

### ***Comma 2***

I Segretari curano la redazione del processo verbale delle sessioni plenarie del Consiglio e dell'Ufficio di Coordinamento, da cui risulti in sintesi lo svolgimento dei lavori, i nomi degli intervenuti, le votazioni, le conclusioni e le decisioni adottate. Procedono inoltre alla lettura e all'approvazione dello stesso all'apertura dei lavori della sessione plenaria successiva.

## ***Articolo 7***

### ***Comma 1***

Il Consiglio si riunisce una volta nel corso dell'anno scolastico, con incontri della durata di almeno 4 giorni, articolati in sessioni plenarie e lavori delle Commissioni.

### ***Comma 2***

La convocazione è disposta dall'Ufficio III entro e non oltre il 15/2, secondo le modalità indicate ai commi 4 e 5. L'avviso di convocazione, recante luogo, data ed ora di inizio ed ordine del giorno, dovrà essere trasmessa ai componenti con almeno 15 giorni di anticipo, a mezzo circolare, nonché inoltrata per posta elettronica.

### ***Comma 3***

L'ordine del giorno è stabilito dall'Ufficio III ma pur sempre modificabile dall'Ufficio di Coordinamento, tenuto conto delle proposte pervenute dalle Consulte e dai Coordinamenti regionali. Tutti i componenti del Consiglio possono altresì proporre integrazioni all'ordine del giorno, al termine di una sessione plenaria, per la sessione plenaria successiva.

### ***Comma 4***

Luogo e date di svolgimento sono stabilite dall'Ufficio III sentite le proposte dei Coordinatori regionali.

## ***Articolo 10-bis (votazioni online)***

### ***Comma 1***

Nel caso che successivamente alla proclamazione dei presidenti, durante l'anno scolastico, emergano delle proposte da parte dei presidenti stessi entra in vigore il voto on-line, su una piattaforma mobile messa a disposizione dall'Ufficio III.

### ***Comma 2***

La mozione per essere posta in votazione deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei Presidenti di Consulta o da 2 Coordinamenti regionali. Per facilitare questo processo l'Ufficio III dovrà garantire il confronto tra i presidenti mediante l'utilizzo di piattaforme multimediali e social network.

***Comma 3***

La durata delle operazioni di voto è di 10 (dieci) giorni; affinché la votazione risulti valida devono partecipare alle votazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

***Comma 4***

L'Ufficio III deve favorire con ogni mezzo le operazioni di voto.

***Articolo 11******Comma 2***

Le modifiche al seguente Regolamento verranno ritenute valide solo se approvate con maggioranza qualificata, ovvero i due terzi più uno dei presenti alla sessione plenaria.